

RAEE

I Produttori

- ***I principali oneri***
- ***I Produttori con sede fuori dall'Italia***

Milano, Lunedì 29 maggio 2017

Evento organizzato da

CONFCOMMERCIO

Milano-Lodi-Monza e Brianza

Avv. M. Iorio – Presidente di ANDEC



**Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it**



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

I PRINCIPALI ONERI DEI PRODUTTORI

**La responsabilità estesa del
produttore**

Raccolta e finanziamento

Sistemi collettivi

Obiettivi di raccolta



I PRODUTTORI CON SEDE IN ALTRO STATO

Vendita a distanza a consumatori

Vendita a distanza a intermediari

Sede in altro Stato Membro

Sede in Stato Terzo



La responsabilità estesa del produttore

D. 2008/98/CE (Direttiva Quadro sui rifiuti)

REQUISITI GENERALI

Articolo 8

Responsabilità estesa del produttore

1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, **fabbrichi, **trasformi**, **tratti**, **venda o importi** prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore .**



La responsabilità estesa del produttore

D. 2008/98/CE (Direttiva Quadro sui rifiuti)

REQUISITI GENERALI

Articolo 8

Responsabilità estesa del produttore (SEGUE)

(...)

4. la responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all' articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici (...)



La responsabilità estesa del produttore

D. 2008/98/CE (Direttiva Quadro sui rifiuti)

GESTIONE DEI RIFIUTI


Articolo 15

Responsabilità della gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato (...)



La responsabilità estesa del Produttore



I principali oneri dei Produttori

RACCOLTA E FINANZIAMENTO



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Raccolta e Finanziamento

	<p>RAEE STORICI = RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO <u>PRIMA DEL 13 AGOSTO 2005</u></p>	<p>RAEE NUOVI = RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO <u>DOPO IL 13 AGOSTO 2005</u></p>
<p>RAEE DOMESTICI = RIFIUTI PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI</p> 	<p>- RESPONSABILITÀ COLLETTIVA = OBBLIGO DI ADESIONE AD UN SISTEMA COLLETTIVO</p>	<p>- RESPONSABILITÀ COLLETTIVA O INDIVIDUALE, A SCELTA DEL PRODUTTORE</p>
<p>RAEE PROFESSIONALI = RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ECONOMICHE</p> 	<p>- IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL RITIRO DEL RAEE SOLO QUANDO VENDE UN AEE EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE</p> <p>- GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA di ogni NUOVA AEE</p>	<p>- IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL RITIRO DEL RAEE ANCHE SE NON VENDE UNA AEE EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE</p> <p>- GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA NUOVA AEE</p>



Raccolta e finanziamento

RAEE domestici

Responsabilità: raccolta secondaria

I produttori sono tenuti, individualmente o tramite sistemi collettivi, a finanziare la gestione dei rifiuti solo (*almeno*) dai centri di raccolta in poi.



La Direttiva RAEE 2 stabilisce il dovere per gli Stati Membri di consentire “... ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti” e la loro facoltà di “incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici”.



Raccolta e finanziamento

Raccolta Primaria e Raccolta Secondaria

Nuclei
Domestici



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Raccolta e finanziamento

RAEE domestici

Contributo al finanziamento della raccolta primaria

La legge di attuazione della Direttiva RAEE 2 prevede che i Produttori eroghino premi di efficienza “*al verificarsi di condizioni di buona operatività*” a:

- i Centri di raccolta comunali e a
- i Distributori

sulla base di altrettanti **Accordi di Programma** (della durata 3 anni) da stipularsi nel primo caso tra Produttori, Operatori e ANCI e, nel secondo caso, tra Produttori, Distribuzione, Operatori e ANCI.

2 Accordi (9.02.2015 e 17.07.2015) attualmente in corso.



Raccolta e finanziamento

RAEE professionali

Il Produttore, a seguito della vendita di un AEE, continua ad essere responsabile della raccolta e gestione sia (1) del RAEE “storico” “*che abbia svolto la stessa funzione*” di cui al prodotto sostituito (= manca altra definizione) che (2) del RAEE “nuovo” successivamente generato dall’apparecchio nuovo dal medesimo come sopra fornito.

La nuova normativa stabilisce innovativamente che gli apparecchi “*Dual Use*”, che potrebbero essere usati sia da utenti domestici che professionali, sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici.



I principali oneri dei Produttori

SISTEMI COLLETTIVI



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

I sistemi collettivi

- *I sistemi collettivi devono “... essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e ... assicurare ...trasparenza, non discriminazione, non distorsione della concorrenza, libera circolazione ... massimo rendimento possibile”*
- *Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo coi produttori di RAEE.*



I sistemi collettivi

- **Previsione di *statuti – tipo***
- **Pochi i *requisiti non formali*:**
 - a) raccolta in tutta Italia;***
 - b) certificazioni ISO, EMAS o altro;***
 - c) equilibrio gestione finanziaria.***



I sistemi collettivi

- **I sistemi collettivi esistenti (al 12.04.2014) conformano il loro statuto **entro 90 giorni** dall'approvazione dello Statuto tipo.**
- **I sistemi collettivi nuovi trasmettono lo statuto, conforme agli statuti–tipo, al MATTM **entro 15 giorni** dall'adozione ai fini dell'approvazione.**



I principali oneri dei Produttori

OBIETTIVI DI RACCOLTA



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Obiettivi di raccolta

- 1- Fino al **31/12/2015** non erano previsti nuovi obiettivi .
- 2- Entro l'**1/01/2016** andava raggiunto il primo obiettivo (minimo) di raccolta annuale, pari al **45% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti. (= **corrisp.te a circa 6 Kg pro capite**)
- 3- Entro l'**1/01/2019** andrebbe raggiunto Il secondo obiettivo di raccolta annuale, che è pari al **65% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti o, alternativamente, l' **85% dei RAEE prodotti annualmente nel territorio.** (= **corrisp.te a circa 8,7 Kg pro capite**) (!)



Obiettivi di raccolta

Nel corso del 2016 i sistemi collettivi hanno raccolto in Italia 283 mila ton. di RAEE domestici (+14% Vs. 2015) pari a circa **4,7 Kg pro capite**

Si stima una produzione annua di circa **1.000.000 di tonnellate di RAEE**

Come si è detto, l'obiettivo, che appare ad oggi arduo, è di **8,7 Kg pro capite** entro il 1° gennaio 2019



I PRODUTTORI CON SEDE IN ALTRO STATO

Vendita a distanza a consumatori

Vendita a distanza a intermediari

Sede in altro Stato Membro

Sede in Stato Terzo



I Produttori con sede in altro stato

È “***Produttore***” chi:

- fabbrica e vende in Italia apparecchiature recanti il suo marchio (***ad es.: Electrolux che commercializza aspirapolvere “Electrolux”***);
- rivende in Italia con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (***ad es.: Ipermercato che commercializza con un suo marchio elettrodomestici fatti fabbricare per suo conto in Cina***);
- importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchiature e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza (ossia l’importatore) (***ad es.: Importatore italiano indipendente di lampadine Philips in Italia***).



I Produttori con sede in altro stato

Inoltre, secondo la normativa RAEE 2, è definito **“*Produttore*”** il venditore a distanza con sede in altro stato, ossia la persona (fisica o giuridica) che:

- **“*è stabilita in altro Stato membro dell’ Unione Europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici*”**



I Produttori con sede in altro stato

La nuova normativa stabilisce quanto segue:

Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a rivenditori in Italia:

PUÓ iscriversi al Registro RAEE tramite **un rappresentante RAEE in Italia**, liberando così i suoi clienti da ogni obbligazione in campo RAEE (regime già vigente in Italia).

Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a distanza a utenti finali in Italia:

DEVE iscriversi al Registro RAEE tramite **un rappresentante RAEE in Italia**.



I Produttori con sede in altro stato

Al fine di realizzare un regime di piena libertà e di equità concorrenziale tra Produttori residenti in Italia e Produttori residenti in altri stati che vendono AEE a distanza é essenziale un'attenta attività di vigilanza ed *enforcement* adeguati.

Il DM del MATTM del 17.06.2016 prevede il pagamento di una tariffa annuale per produttore per finanziare l'attività ispettiva.



I Produttori con sede in Italia che vendono in un altro stato

Il Produttore con sede in Italia “... *il quale vende AEE in un altro Stato Membro dell’Unione Europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello stato, responsabile dell’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita*”
(D. Lgs. 49/2014 art. 30 n. 2)

La suddetta disposizione si riferisce alla vendite agli utilizzatori finali (privati o professionali) e non a quelle agli intermediari commerciali.



I Produttori con sede in Italia che vendono in un altro stato

Anche se si tratta di un'obbligazione riferita a RAEE prodotti al di fuori dell' Italia, la mancata ottemperanza a tale disposizione è sanzionata con l'irrogazione in Italia con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero.



Grazie per la Vostra attenzione



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE